

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 28 giugno 2016, n.110

Trasferimento autorizzazione prosecuzione proroga coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare per inerti, argilla e calcare tufaceo, legalmente in esercizio ex art. 35 della l.r. 37/85, sita in località "Castello Vasciolella" del Comune di Gravina in Puglia BA- fg. 85 ptc. 3-4-5-142-470 (ex 20) - l.r. 37/85 e s.m.i. art. 35 e R.R. 5/2011-

Società ECO & COSTRUCTION S.r.l. – P.IVA 07829180723 – Sede legale: S.P. 137 per Corato, Km. 2 – 70024 Gravina in Puglia Ba.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE (delegato)

Vista la L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.; Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 128 /59 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di variazione del PRAE;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell' Ufficio Attività Estrattive, rinominato Servizio Attività Estrattive, all'Ing. Angelo Lefons;

VISTA la D.G.R. 1518 del 31 lug 2015 di approvazione adozione del modello organizzativo denominato "MAIA", modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale;

VISTO il DDPGR n. 443/2015 di adozione del precitato modello organizzativo "MAIA", ai sensi dell'art. 42 co.2 lett.h, dello statuto della Regione Puglia;

VISTA la D.G.R. n. 1744 del 12 ott 2015 (BURP 136 del 20.10.2015) di nomina del direttore del Dipartimento "mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio" nella persona dell'Ing. Barbara Valenzano ;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10 nov 2015 di conferimento dell'incarico di direzione ad interim della Sezione Ecologia all'Ing. Giuseppe Tedeschi;

VISTA la determinazione n. 405 del 24 nov 2015 del Dirigente della Sezione ad interim, recante: "Atto organizzativo interno e delega delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive, ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10", all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il P.R.A.E., definitivamente approvato con DGR 580/2007 ,(pubblicato sul BURP n. 76 del 23 mag 2007) e s.m.i., in particolare il Titolo IV – Norme Transitorie – art. 23 " *Prescrizioni per le cave attive, ricadenti al di fuori e/o all'interno delle perimetrazioni dei Bacini, in attesa del formale provvedimento regionale*", secondo cui la G.R. ha provveduto ad autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva da parte degli operatori che alla data di entrata in vigore del PRAE hanno presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, fino al 31 dic 2008, così come modificato con le successive Deliberazioni di G.R. n. 132/2008, n. 685/2008;

Quanto sopra, previo presentazione di fideiussione corrispondente al costo del recupero ambientale, fissato in € 20.000,00 per ettaro di terreno, subordinando la prosecuzione dell'attività estrattiva oltre il suddetto termine a richiesta di proroga ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85 e con le procedure di cui al precedente art. 22, ovvero:

- **La proroga** dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, ove l'attività ricada anche parzialmente nei siti della rete "Natura 2000", di cui alle direttive 92/43/CE (Siti di importanza comunitaria SIC e Zone di Conservazione Speciale ZCS) e 2009(ex79)/409/CE Zone di Protezione Speciale ZPS), nelle more dell'emanazione dei regolamenti regionali relativi alle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE) e successive modifiche e integrazioni, è subordinata alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21 – art. 1, con particolare riferimento alle interferenze con habitat e Specie delle predette direttive.
- Ove l'attività ricada in aree protette regionali ex L.R. 19/97 e statali ex lege 394/91 la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta alle disposizioni delle predette leggi e alle disposizioni della l.r. 12.11.2004, n. 21.
- Ove l'attività interessi aree non comprese nei siti di cui sopra, la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva è soggetta solo alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. 37/85 purchè restino immutati il piano di coltivazione ed il piano di recupero ambientale relativi alla autorizzazione originaria; ove muti il piano di coltivazione e/o il piano di recupero ambientale la proroga è soggetta a Valutazione di Impatto Ambientale e ad autorizzazione paesaggistica ai sensi del precedente art. 4 quinquies, nonché alla acquisizione di nulla osta e/o pareri in dipendenza degli eventuali ulteriori vincoli territoriali esistenti.

VISTA la Direttiva in materia di attività estrattiva approvata con DGR 1794/2007 e successiva D.G.R. n. 17 del 20 gen 2009 di proroga dei termini fissati con le NTA del PRAE (DGR 580/2007), fino al formale rilascio del provvedimento di proroga;

VISTE le NTA, allegate alla DGR 445 del 23 feb 2010, recante: "variazioni PRAE – approvazione cartografia, NTA e relativo regolamento Piano Regionale delle Attività Estrattive – art. 33 l.r. 37/85", confermate di quanto già disposto con le precitate Deliberazioni di G.R., in particolare l'art. 31 "Prescrizioni per le cave attive in attesa di autorizzazione", comma 1, recante: "per le cave attive in regime di proroga disposta con DGR 20 gen 2009 n. 17, è consentita la prosecuzione dell'attività fino al formale rilascio del provvedimento da parte del Servizio Attività estrattive".

VISTO il Regolamento Regionale n. 5/2011, recante " *Regolamento per la gestione di terre e rocce da scavo derivanti da attività di scavo, movimentazione di terre e lavorazione dei materiali inerti*".

Premesso che:

Con istanza in data 19.12.1985, prot. 38/6890 e succ. integrazione in data 26 mar 1986, prot. 38/2197 e succ. , la **Ditta Andrea Mastrodonato ha presentato istanza** di autorizzazione alla **prosecuzione, ex art. 8 e 35** della l.r. 37/85, dell'attività estrattiva in **località " Castello Vasciolella" del Comune di Gravina in Puglia fg. 85 ptc. Ite 3-4-5-6-142-20(attuale 470)**;

Il programma di coltivazione prevede lo sfruttamento del giacimento mediante abbassamento del piazzale di cava **fino a quota +360 s.l.m.** (circa 40/45 metri di altezza), con prosieguo della coltivazione mineraria in direzione Ovest e Sud, proseguendo lungo i fronti in coltivazione sin dal 1969;

In data prot. 38/3923 del 6 giu 1986, perviene in atti, certificazione urbanistica del **Comune di Gravina in Puglia**, relativa ai suoli ricadenti in fg. 85 ptc. 3-4-5-6-142 -20 ed altre. Detta certificazioni individua i suoli a destinazione E1(rurale), non soggetti a vincolo idrogeologico né a vincolo ex Legge 1457/1939.

In data prot. 38/3923 del 6 giu 1986, l'esercente deposita "nota di trascrizione n.44288/10600", presso

la conservatoria dei registri immobiliari di Bari (in data 23.07.1975 al n. 14240), dell'atto di acquisto, per notaio Nicola Berloco di Altamura in data 8 lug 1975, di parte dei tratturi "Livoli e Vasciolella" confinanti con proprietà Mastrodonato, riportati in catasto al fg. 84 ptc. 183(già 138) ptc. 184 (già 181).

In data prot. 38/376 del 12 lug 1989, l'esercente deposita documentazione integrativa aggiornata del progetto di cava ricadente in fg. 85 ptc. 3-4-5-142 e 20(attuale 470) completo di elaborati cartografici e relazioni di progetto. Lo scavo in progetto è confermato fino alla quota + 360 s.l.m., con prosieguo della coltivazione mediante realizzazione di n. 3 gradoni di altezza massima prevista in mt. 15 intervallati da pedata di larghezza 3-5 metri; l'altezza del primo gradone sarà pari all'altezza del soprassuolo costituito da terreno, argilla e banco tufaceo;

In data prot. 38/min/2046 del 17 set 1992, il titolare della cava presenta istanza di trasferimento dell'esercizio di attività estrattiva in argomento a favore della costituita società C.I.M. Calcestruzzi Inerti Mastrodonato (P.IVA 04386700720);

Successivamente in data prot. 38/min/1578 del 19 giu 2001, la C.I.M. Calcestruzzi Inerti Mastrodonato, chiede il trasferimento dell'attività estrattiva a favore della ditta Mastrodonato Andrea.

In data prot. 38/min/1578 del 19 giu 2001, la ditta individuale Mastrodonato Andrea chiede il subentro nell'esercizio della cava in oggetto, ripristinando l'originaria posizione di esercente della cava., come attestato dall'Ing. Capo Dirigente dell'ufficio Minerario regionale in data prot. 38/min/357 del 30 gen 2003;

In data 15 set 2003, prot. n. 38/min/224, in seguito al decesso del titolare di cava, avvenuto in data 18 lug 2003, gli eredi legittimi, presentano dichiarazione di subentro nell'esercizio della cava in oggetto, a nome della costituita società Andrea Mastrodonato S.r.l. (P.IVA 06035390720), legalmente rappresentata dal Sig. ra Mastrodonato Giacomina, n. 22 ago 1963, con contestuale nuova Denuncia di Esercizio ex D.P.R. 128/59, in atti prot. 15 set 2003 n. 38/min/2204.

In data prot. 28 nov 2003 n. 38/min/2960, la cessionaria società Andrea Mastrodonato S.r.l. provvede a depositare elaborati di progetto aggiornati, come da richiesta di questo ufficio, ad integrazione della domanda di subentro;

Ai fini della emissione delle polveri, il Settore Ecologia, competente pro-tempore, rilascia la Determina di autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera, n. 237 del 1 lug 2004, ex art. 12 e 13 del D.P.R. 24 mag 1988 n. 203, a favore della società Andrea Mastrodonato S.r.l., già Mastrodonato Andrea; autorizzazione attualmente oggetto di istanza di rinnovo depositata presso la ex Provincia di Bari in data 29 mar 2013 prot. PG0060089.

In data prot. 38/min/1669 del 20 ott 2004,, in virtù del regime transitorio che contraddistingue l'esercizio dell'attività di cava in oggetto e delle intervenute novità in materia paesaggistico ambientale, l'esercente è invitato a provvedere in ordine alla richiesta di V.I.A., ai sensi della l.r. 11/2001, ed effettuare le dovute verifiche di carattere paesaggistico, stante l'avvenuta approvazione del Putt/p (D.G.R. del 15 dic 2000).

La società esercente deposita elaborati di progetto e Studio di Impatto Ambientale relativa all'area di cava in oggetto, presso la Regione Puglia – Servizio Ecologia, in data prot. 24 feb 2005 n. 38/min/253.

In data prot. 4984/AES del 27 ago 2007, la società Andrea Mastrodonato S.r.l., in ottemperanza alle NTA del PRAE (artt. 22 e 23), approvato con D.G.R. 580/2007, deposita polizza fidejussoria a garanzia dei lavori di recupero ambientale ed **istanza di proroga** dell'attività estrattiva, sull'area di cava ricadente in agro di Gravina in Puglia BA al fg. 85 ptc. 3-4-5-6-142-20(attuale 470), nonché fg. 84 ptc. 224 ovvero area esterna ed estranea alla cava;

Il progetto di cava prevede lo sfruttamento dell'area a fette orizzontali discendenti con scarpate a fine scavo con angolo scarpa 80°.

Il ciglio di scavo sarà adeguatamente arretrato dai terreni a confine di proprietà.

Il programma di coltivazione prevede l'approfondimento del piazzale di cava fino alla massima profondità di circa 40 metri sotto piano campagna. Lo scavo attuale si attesta a profondità variabili da 15 a 40 metri sotto piano campagna;

Sull'area di intervento sono escluse falde acquifere secondarie che potrebbero interferire con gli scavi né, tantomeno la falda profonda, presente oltre 400 metri al di sotto del piano campagna, potrebbe avere quote di escursioni tali da raggiungere la quota finale degli scavi prevista nel piano di coltivazione mineraria.

A fine coltivazione il piazzale si attesterà alla profondità di circa 40 metri sotto piano campagna, con 2 gradoni nella roccia calcarea, presente al di sotto del soprassuolo di terreno, argilla e calcare tufaceo di circa mt. 5-8 di altezza;

A coronamento è prevista la piantumazione di essenze erbacee sui fronti e piantumazione di alberi di alto fusto e arbusti sulle pedate e terreni a monte dello scavo.

Il ciglio superiore sarà arretrato di mt. 5 dai confini con privati.

Con determinazione dirigenziale n. 132 del 16 mar 2007, la Regione Puglia – Settore Ecologia, rilascia **parere favorevole di V.I.A. senza prescrizioni** al progetto di cava e SIA proposto dalla società Andrea Mastrodonato S.r.l., relativamente alla prosecuzione della coltivazione della cava sita in loc. Castello Vasciolella del Comune di Gravina in Puglia BA fg. 85 ptc. l. 3-4-5-6-142 e 470 (ex 20). Si specifica che in sede di istanza il proponente ha ommesso di citare la ptc. l. 20 sull'istanza, pur essendo la stessa ricompresa nel progetto di cava (elaborati e SIA) di cui alla suddetta VIA favorevole.

Con nota prot. 1466 del 20 feb 2008, si è provveduto a richiedere il parere sull'istanza di proroga prosecuzione dell'attività estrattiva legalmente in esercizio ai sensi della l.r. 37/85 sull'area di cava in oggetto, alla AdB della Puglia che, con nota prot. 2880 del 25 mar 2008 ha comunicato che l'area risulta ubicata all'interno del bacino idrografico del Fiume Bradano, la cui competenza ai fini della pianificazione a scala di bacino è dell'Autorità di Bacino della Basilicata.

Con nota **prot. 1476 del 4 giu 2008, l'Autorità di Bacino della Basilicata**, in riscontro alla richiesta di questo Ufficio (prot. 5206 del 30 apr 2008), ha comunicato che l'area di intervento, riportata nello stralcio topografico allegato alla richiesta di parere, ricade in una zona del territorio non classificata dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI – Aggiornamento 2007). Per tali casi si rimanda all'art. 1 c. 7 e 8 delle NdA del PAI, ovvero corredare il progetto di documentazione tecnica dalla quale si evinca che le lavorazioni previste per il prosieguo dei lavori di cava non interferiscono con l'andamento della circolazione idrica sotterranea/superficiale e non provocano deterioramento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici. Il progetto, dovrà essere corredato inoltre da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli studi prima elencati, relativa all'esenzione dal rischio idrogeologico dell'area interessata dall'intervento da realizzare.

In data **prot. 6305 del 30 set 2008**, la società esercente riscontra quanto sopra e deposita in atti la **relazione idrogeologica** sottoscritta da tecnico abilitato, dalla quale si evince che l'area non è inserita nelle tavole del Putt/p come area sottoposta a vincolo idrogeologico: Il PAI della Basilicata, aggiornato al 2008, non la classifica come aree a rischio inondazione e di frana. La natura litologica dei terreni superficiali esclude la presenza di falde idriche sospese e l'attività estrattiva non intercetta alcun corpo idrico sotterraneo e/o superficiale e non provoca deterioramento delle caratteristiche qualitative del corpo idrico profondo. L'acquifero attestato a circa 400 m dal piano campagna risulta protetto da un franco di sicurezza di oltre 350 metri di profondità. Il tecnico redattore del suddetto studio, conclude attestando che l'area di sedime interessata dal prosieguo dell'attività è idonea a tale scopo e l'attività stessa non produrrà rischi di tipo idraulico e/o idrogeologico.

In data **prot. 6399/2016**, la società integra la suddetta documentazione depositando lo "**studio idrologico con sistemazione idraulica dei bacini dell'area di cava**" ed elaborati TAVV.1 e 2 in data apr 2016, con la quale si attesta la compatibilità dell'attività di cava con l'assetto idrologico dei luoghi e l'assenza, anche a seguito di

eventi pluviometrici eccezionali, di possibili deflussi di acque superficiali che possano comportare condizioni di insicurezza per le maestranze. Per i piccoli corsi di acqua episodici che interessano la cava si è proceduto alla raccolta e/o allontanamento delle acque confluenti. In considerazione del fatto che i lavori in cava si svolgono solo quando non piove ed alla luce della soluzione progettuale, è escluso l'allargamento del piazzale di cava ed eventuali pericoli per persone e cose, in quanto la cava risulterebbe sgombra da mezzi e priva di maestranze. In definitiva, in relazione si afferma che i lavori non daranno luogo ad un mutamento sostanziale della naturale capacità di smaltimento delle acque meteoriche e nello stesso tempo sono compatibili con le caratteristiche naturali della rete di deflusso delle acque meteoriche. Con **perizia giurata** in data 19 mag 2016 (prot. 6400/2016), il tecnico attesta che la attività di coltivazione non ricade, neanche parzialmente, in aree perimetrate a pericolosità idraulica, geomorfologica, come individuata dal PAI della Basilicata.

In data prot. 3324 del 15 mar 2016, la società Andrea Mastrodonato S.r.l. deposita Denuncia di Esercizio aggiornata;

In data 17 apr 2016, nel corso di sopralluogo in cava, in affiancamento al personale del Comando carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (N.O.E.) è stata accertata la violazione agli artt. 114 e 46 del D.P.R. 128/59 e contestualmente si è preso atto dell'esercizio di attività di gestione di rifiuti inerti non pericolosi, regolarmente autorizzata dalla competente ex Provincia di Bari, sull'area esterna alla cava, ricadente in fg. 84 ptc.lla 224 e fg. 85 ptc.lla 6, confinante con SP 127 ed esterna all'area estrattiva;

In sede di accertamento l'esercente è stato diffidato a regolarizzare quanto accertato.

L'accertamento di cui sopra è stato ulteriormente confermato, per competenza, con verbale di questo ufficio n. 09/BA(2016 a cui ha fatto seguito formale diffida ex art. 671 c.2 del D.P.R. 128/1959, notificata con nota prot. AOO089/11 apr 2016/n. 4532;

In data prot. 5030 del 21 apr 2016, l'esercente deposita nuova denuncia di Esercizio, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 128/59 così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 624/1996, adeguata alla effettiva area di cava legalmente in esercizio ex art. 35 della l.r. 37/85 ed oggetto di proroga prosecuzione dell'attività estrattiva, ovvero fg. 85 ptc. 3-4-5-142-20(attuale 470 e 20), agro di Gravina in Puglia BA;

In data prot. 4371 del 7 mar 2016, l'esercente deposita in atti istanza di autorizzazione all'utilizzo di terra e rocce da scavo, ai sensi del R.R. n. 5/2011 nelle opere di recupero ambientale di parte di area di cava esausta (fg. 85 ptc.lla 4p-5p-470p per mq. 4.800), al fine di realizzare le opere di recupero ambientale, senza interferenze e congiuntamente al prosieguo dell'attività estrattiva sull'area di cava residua; La società dichiara di cessare la coltivazione alla quota attuale, ovvero +364, rispetto alla quota finale + 360, poiché il calcare a detta quota risulta già molto alterato e non idoneo alla produzione di sabbia pulita.

L'intervento di recupero prevede il ritombamento di detta area, dalla attuale quota (+364) alla quota +375 s.l.m. , mediante utilizzo di circa mc. 51.000 nel tempo previsto di anni 4;

L'area così ricolmata formerà un idoneo ed agevole piazzale per il deposito dei cumuli di inerti frantumati e per le operazioni di movimentazione dei mezzi. Il collegamento della zona alla attuale quota di piazzale esistente (+375) sarà garantito da una agevole rampa di larghezza minima 6 metri. A raggiungimento della quota di progetto, sarà previsto l'arretramento dello scavo di mt. 3,0 verso Sud, che costituirà setto divisorio tra l'area esaurita e quella in coltivazione, oltre a costituire la rampa di collegamento con la quota finale di progetto.

L'intervento di recupero mediante utilizzo di terra e rocce da scavo sarà realizzato nel rispetto del Regolamento Regionale 5/2011 e normativa nazionale e comunitaria;

La Città Metropolitana di Bari, in via generale, in procedimenti amministrativi afferenti l'utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (MPS) per interventi di recupero ambientale di cave, ha ritenuto realizzabile l'intervento, purchè i materiali per il riempimento soddisfano i requisiti di cui all'art. 41 bis, legge 98/2013 e le condizioni di cui all'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006. La stessa chiarisce, in via generale, che nelle opere

di recupero di area di cava, l'intervento ricade in ambito di applicazione della normativa sui rifiuti soltanto "qualora i materiali da trattare siano classificati rifiuti"; Nel contempo, ha ritenuto di prescrivere l'obbligo, per il proponente, di trasmettere semestralmente un piano topografico quotato con la indicazione delle superfici recuperate, nonché dei volumi, sia di riempimento che residui, a fronte della quantità complessiva prevista nel piano di recupero (note prot. 37303/2014 e 19545/2015);

In data **27 apr 2016, prot. 6399/2016**, la società Andrea Mastrodonato deposita documentazione integrativa a completamento dell'istanza di proroga prosecuzione dell'attività estrattiva, al fine di ottenere il formale provvedimento ai sensi della l.r.37/85.

La suddetta documentazione consta di elaborati di progetto aggiornati (piano coltivazione e recupero ambientale), nonché "piano gestione rifiuti, studio idraulico-idrologico;

In data prot. 6400/2016, la società deposita la "perizia giurata" a corredo della procedura autorizzativa dell'attività di prosecuzione proroga dell'attività estrattiva, nonché ex art. 6 delle NTA del PRAE, con la quale si dichiara che:

- la cava non ricade, neanche parzialmente nei siti della Rete Natura 2000 (Siti di interesse Comunitario – Zone di Protezione Speciale);
- la cava non ricade in aree protette regionali ex l.r. 19/97 e statali ex L. 394/91;
- la cava non ricade in aree individuate dal Putt/p come ATE di tipo A o B, ma rientra in Ate di tipo "E";
- la cava non ricade in nessun ATD individuato dal Putt/p;
- la cava non è indicata come sottoposta a vincoli nella Carta Giacimentologica approvata con DGR 445/2010;
- dispone alla data odierna di un giacimento da coltivare pari a mc. 520.000, calcolato sulla base dell'ultimo rilievo quotato alla data di dic 2015;
- il piano di coltivazione è rimasto immutato rispetto a quanto autorizzato ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85, mentre il piano di recupero risulta leggermente modificato nelle quote ultime di recupero per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, di cui si è richiesta autorizzazione in data apr 2016, ai sensi del R.R. 5/2011;
- il progetto di coltivazione ha acquisito la determina favorevole di Valutazione di impatto Ambientale n. 132 del 16 mar 2007, dal settore Ecologia della regione Puglia;
- per esaurire il giacimento residuo (mc. 520.000) necessita di un periodo di tempo minimo 10 anni e ulteriori anni 2 per il recupero ambientale;
- il dato volumetrico del giacimento residuo corrisponde a quanto stimato con Piano Topografico alla data del 31 dic 2015.

La cava non ricade neanche parzialmente in aree perimetrate a pericolosità idraulica, geomorfologica, come individuate dal PAI della Basilicata;

i lavori di coltivazione non daranno luogo ad un mutamento sostanziale della naturale capacità di smaltimento delle acque meteoriche, e nello stesso tempo sono compatibili con le caratteristiche naturali della rete di deflusso delle acque meteoriche e con la salvaguardia della falda sotterranea, come si evince dallo studio idrologico redatto nei modi previsti dalle NdA del PAI Basilicata.

In data **prot. 5655 del 9 mag 2016** e succ. int., l'esercente deposita istanza di trasferimento dell'attività estrattiva in oggetto a favore della società Eco & Costruction S.r.l. – P.IVA 07829180723 -, corrente in Gravina in Puglia BA;

In data prot. 5656 del 9 mag 2016, la società **Eco & Costruction S.r.l.** – P.IVA 07829180723 -, legalmente rappresentata dal Sig. Vincenzo Farruggia, nato il 31 gen 1978, deposita **istanza di subentro** nell'esercizio della cava sita in loc. Castello Vasciolella del Comune di Gravina in P. BA fg. 85 ptc. l. 3-4-5-142-470(ex20);

La società Eco & Costruction S.r.l. documenta la disponibilità dell'area di cava con "contratto di affitto di ramo d'azienda" in data 15 feb 2016, registrato a Bari il 24 feb 2016 al n. 5500/1T – Trascritto a Bari il 24 feb 2014 ai nn. 8476/6342 e contratto di locazione in data 15 feb 2016 registrato a Bari il 24 feb 2016 al n. 5495/IT;

Il progetto di cava così aggiornato in data aprile 2016 prot. 6399/2016, prevede il ripristino di parte del fondo cava dell'area di cava coltivata fino alla quota di + 375 s.l.m. in modo da realizzare un unico piazzale di

fondo cava e rendere più agevole il transito dei mezzi. Detta attività di recupero sarà realizzata in modo contestuale alle attività di coltivazione che proseguiranno sulla restata area di cava in coltivazione.

L'attività di recupero di cui sopra, sarà realizzata con impiego di materiali non costituenti rifiuto, come terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo, autorizzato ai sensi del R.R. 5/2011, e con il deposito del materiale di scopertura del giacimento residuo.

I lavori di coltivazione proseguiranno fino alla massima profondità di progetto prevista a quota + 360 s.l.m. a mezzo gradoni di altezza : il primo (argilla e tufo) di circa 5/6 metri con angolo 44° e risega 2 metri, il secondo di altezza 8 metri, il terzo ed il quarto di altezza mt. 15, tutti con pedata mt. 6,5 e angolo superiore a 80°; A fine coltivazione si otterrà un piazzale da destinare all'agricoltura, in parte a quota +375 ed in parte a quota + 360 s.l.m. circa.

Il progetto di recupero prevede il rinverdimento delle fronti di scavo con essenze erbacee e riporto, sul piazzale di fondo cava, di materiale di sbancamento con sovrastante terreno vegetale (circa mt.0,50) per la ridestinazione dell'area all'uso agricolo;

L'area sarà completamente recintata con rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2 e lungo il confine saranno impiantati siepi ed alberi ad alto fusto e realizzate canalette in cls per il deflusso delle acque meteoriche.

VISTO il piano di gestione dei rifiuti, in atti prot. 6399 del 24 mag 2016;

VISTO il progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava in oggetto in atti ex art. 35 della l.r. 37/85 così come adeguato ed aggiornato in data apr 2016, prot. 6399/2016;

VISTO il progetto di recupero ambientale di parte dell'area di cava già esaurita, mediante utilizzo di terra e rocce da scavo ed aggregati di riciclo, di cui all'istanza di autorizzazione ex R.R. 5/2011, in atti prot. 4371 del 7 apr 2016;

Richiamate le note della Provincia di Bari (attuale Città metropolitana di Bari), prot. 37303/2014 e 19545/2015, con le quali, in analoghi procedimenti di autorizzazione utilizzo di terra e rocce da scavo ed aggregati di riciclo, ex R.R. 5/2011, nelle opere di recupero ambientale di cava, in via generale, chiarisce che l'intervento ricade in ambito di applicazione della normativa sui rifiuti "qualora i materiali da trattare siano classificati rifiuti";

VISTA la documentazione pertinente l'istanza di subentro della società Eco & Costruction S.r.l.;

VISTO l'atto di affitto del ramo d'azienda a favore della società ECO & COSTRUCTION S.r.l. in data 15 feb 2016, registrato a Bari il 24 feb 2016 al n. 5500/IT il contratto di locazione per uso commerciale in data 15 feb 2016 registrato a Bari il 24 feb 2016 al n. 5495/IT;

VISTA la documentazione agli atti di ufficio ;

VISTA la visura della CC.I.AA. di Bari in data 4 gen 2016, in atti prot. 5655 del 9 mag 2016;

CONSIDERATO che:

- la cava in oggetto è legalmente in esercizio ai sensi della l.r. 37/85 art. 35 "regime transitorio" e che la società ha presentato regolare istanza di proroga della prosecuzione dell'attività estrattiva ai sensi delle NTA del PRAE approvato con la DGR 580/2007;
- sul progetto di cava adeguato alle NTA del Prae è intervenuto il parere favorevole di V.I.A., senza prescrizioni, con Determina n. 132 del 16 mar 2007;
- l'area di cava, di proprietà dei soci della Andrea Mastrodonato S.r.l., nonché eredi legittimi del *de cuius* Mastrodonato Andrea, giusta "dichiarazione di successione" in data 18 lug 2003 – Ministero delle finanze – Agenzia delle Entrate di Altamura – sezione distaccata di Gioia del colle, ricadente in fg. 85 ptc.IIe 3-4-5-142-20 (attuale 470 e20), è nella disponibilità della Eco & Costruction S.r.l., giusta contratto di affitto ramo d'azienda, in data 15 feb 2016, registrato a Bari il 24 feb 2016 al n. 5500/1T – Trascritto a Bari il 24 feb 2014 ai nn. 8476/6342 e contratto di locazione per uso commerciale in data 15 feb 2016 registrato a Bari il 24 feb 2016 al n. 5495/IT;
- la società Eco & Costruction S.r.l. è già attiva nel settore minerario in qualità di impresa esecutrice dei lavori della cava in argomento;

- la società Eco & Costruction S.r.l. con dichiarazione resa ex D.P.R. 445/2000, attesta di conoscere lo stato dei luoghi ed il progetto di cava, compreso la documentazione di progetto aggiornata in data aprile 2016, nonché di fare propria l'istanza proroga prosecuzione dell'attività estrattiva e di autorizzazione all'utilizzo di terra e rocce da scavo, in atti prot. 4371 del 7 apr 2016, per l'intervento di recupero ambientale dell'area di cava esaurita,;
- l'area ricadente sulla ptc. 6 del fg. 85 e ptc.lla 224 del fg. 84, risulta esterna al sito estrattivo e non pertinente detta attività in quanto autorizzata per l'esercizio di attività di riciclo rifiuti inerti non pericolosi, giusta determina della Provincia di Bari n. 432/2008;
- l'area di cava, legalmente in esercizio ex art. 35 della l.r. 37/85, sulla quale è intervenuta la determina favorevole di V.I.A., ed oggetto del presente provvedimento di trasferimento e prosecuzione dell'attività estrattiva a favore della società Eco & Costruction & C. S.r.l., risulta ricadere sulle ptc.lla 3-4-5-142 e 470 (ex 20);
- l'area di cava risulta ampiamente interessata dalla coltivazione mineraria, ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 "Regime Transitorio";
- l'utilizzo di terra e rocce da scavo e/ aggregati di riciclo e/o altri materiali non classificati rifiuto, nelle opere di recupero ambientale è ammesso dalla normativa di settore, purchè autorizzato ai sensi del R.R. 5/2011;
- il progetto di cava aggiornato, in atti prot. 6399/2016, prevede scavi in profondità fino a quota +360 s.l.m., ovvero massima profondità di progetto originario, con scarpate di altezza max 15 metri intervallate, nel prosieguo, da pedate di larghezza mt. 6,5, e recupero ambientale da realizzare mediante materiale di scopertura del giacimento, nonché con utilizzo di terra e rocce da scavo ed aggregati di riciclo, autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi del R.R. 5/2011 e s.m.i.;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE per delega del Dirigente della Sezione

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Attività Estrattive, Responsabile Unico del Procedimento ;
- Vista la l.r. 37/85 e s.m.i. e il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010 e relative NTA e Regolamento;
- Viste le NTA del Putt/p approvato con DGR 1748/2000 e le NTA del PPTR approvato con DGR 176/2015 e sss.mm.ii.;

- Vista e preso atto della regolarità dell'istanza di prosecuzione della coltivazione ai sensi dell'art. 35 della l.r. 37/85 e ss.mm.ii. e della documentazione di progetto, nonché dell'istanza di deposito di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo, ai sensi del R.R. 5/2011;
- Vista l'**istanza di proroga** prosecuzione dell'attività estrattiva in oggetto, autorizzata con la DGR 580/2007 "approvazione PRAE", in atti prot. 4984/AES del 27 ago 2007 e succ.int., a cura della società Andrea Mastrodonato S.r.l., in ottemperanza alle NTA del PRAE (artt. 22 e 23), approvato con D.G.R. 580/2007 e s.m.i.;
- Vista e preso atto della soluzione progettuale aggiornata in data prot. 6399/2016, relativa alla suddetta istanza di proroga prosecuzione dell'attività estrattiva in oggetto, ritenuta conforme alla normativa di settore, tecnico-mineraria, paesaggistico-ambientale, igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Visto che le ptc.ile 6 del fg. 85 e ptc. 224 del fg. 84 in Gravina in Puglia, sono risultate esterne al perimetro di cava in argomento e che le stesso sono asservite all'impianto di riciclo rifiuti non pericolosi, regolarmente autorizzato dalla ex Provincia di Bari e, pertanto, non pertinenti l'attività estrattiva;
- Visto e preso atto dell'istanza di autorizzazione all'utilizzo di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo e della soluzione progettuale, proposta dalla società Andrea Mastrodonato S.r.l., in atti prot. 4371 del 7.4.2016, relativa alla realizzazione delle opere di recupero ambientale della zona di cava esausta;
- Visto l'art. 41bis (ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo) del "Decreto del fare" come convertito in Legge n. 98/2013, che ha ridefinito il campo di applicazione del Regolamento ex D.M. 161/2012, individuando i casi in cui sottoporre a procedura semplificata i materiali da scavo;
- Visto che i materiali utilizzati (terra e rocce da scavo) soddisfano i requisiti previsti la precitata normativa, nonché quanto previsto dall'art. 184bis del D.lgs. 152/2006, non sono classificati "rifiuto" e quindi sono esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti;
- Visto che l'intervento di recupero ambientale mediante utilizzo di terra e rocce da scavo, non contrasta con la normativa comunitaria, recepita con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che prevede e sostiene strumenti di prevenzione e riduzione dei rifiuti mediante l'ottimizzazione dello smaltimento lecito e l'incentivazione al recupero e riutilizzo di materiali dichiarati "non rifiuto" provenienti da: a) operazioni di recupero presso impianti di terzi avviate con riferimento al D.M. 5 feb 1998; b) attivitàecc.ecc.;
- Visto che il progetto recupero ambientale della quota parte di cava esausta in progetto, comporta benefici in termini di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in termini ambientali, in quanto: a) il piazzale finale realizzato con l'intervento di recupero in progetto, garantisce una più efficiente viabilità interna dei mezzi pesanti e di trasporto; i cumuli di calcare frantumato e pronto per la commercializzazione, trovano allocazione su detto piazzale, sottostante il piano campagna, con conseguente mitigazione dell'impatto visivo e riduzione di emissioni in atmosfera;
- Visto che la società Eco & Costruction S.r.l., con la istanza di subentro nell'esercizio della cava in oggetto, fa proprie tutte le relative istanze presentate dalla società cedente Andrea Mastrodonato S.r.l., ivi compreso l'istanza di autorizzazione all'impiego di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo (ex R.R. 5/2011), nonché tutte le prescrizioni e gli obblighi derivanti dalla gestione e realizzazione delle opere di coltivazione e recupero ambientale del sito in di cava in argomento;
- Visto l'art. 6 c.2 delle NTA del PRAE approvato con la DGR 445/2010 e la perizia giurata in atti prot. 6400/2016;
- Vista la D.G.R. 2463 del 23 nov 2014, che nell'ambito della "Ricognizione... Riordino organismi collegiali operanti a livello tecnico amministrativo e consultivo. Semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha abolito il Comitato Tecnico Regionale Attività Estrattive (CTRAE);
- Ritenuto di poter adottare direttamente il presente provvedimento, in virtù di delega espressa del Dirigente della sezione Ecologia, senza dover acquisire ulteriori pareri, anche in considerazione della suddetta perizia giurata ,;
- Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi dell'art. 8 e 35 della l.r. 37/85 ed NTA del PRAE (DGR 445/2010) e art. 7 del Regolamento Regionale n. 5/2011 e s.m.i.
- Ritenuto che l'intervento in progetto rientra tra le competenze di questo ufficio e che la documentazione a

corredo delle istanze risulta conforme ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

- Ritenuto di dover provvedere, ai sensi della l.r. 37/85, in merito al rilascio del Nulla osta al trasferimento (art.17 alinea 3, l.r. 37/85) dell'attività estrattiva in oggetto ed al rilascio della autorizzazione alla prosecuzione proroga della coltivazione e recupero ambientale della cava in argomento, nonché al rilascio della autorizzazione per l'impiego di terra e rocce da scavo e aggregati di riciclo nelle opere di recupero ambientale, ai sensi del R.R. 5/2011, a favore della società Eco & Costruction S.r.l.;
- Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- 1) di trasferire l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale della cava sita in loc. Castello Vasciolella del comune di Gravina in Puglia BA - fg. 85 ptc. 3-4-5-142-470(ex20), a favore della società **ECO & COSTRUCTION S.r.l.** con sede in Gravina in Puglia BA, alla S.P. 137 per Corato, Km. 2,0 - P.IVA 07829180723 – Legale Rappresentante Sig. Farruggia Vincenzo n. 31 gen 1978;
- 2) la società **ECO & COSTRUCTION S.r.l.** - P.IVA 07829180723 – subentra nell'attività di coltivazione e recupero ambientale, ai sensi degli artt.8 e 17 e 35 della l.r. 37/85, della cava di calcare per inerti, argilla e tufo, sita in agro di Gravina in Puglia BA, loc. Castello Vasciolella, fg. 85 ptc. 3-4-5-142-470(ex 20), nonché in tutti i diritti e le prescrizioni ed obbligazioni da essa derivanti;
- 3) di autorizzare la proroga prosecuzione dell'attività estrattiva in oggetto, ai sensi della l.r. 37/85 ed NTA del PRAE, in catasto al fg. 85 ptc. 3-4-5-142- 470 (ex 20) del Comune di Gravina in Puglia BA, a favore della società **Eco & Costruction S.r.l.**, fino al 30 giu 2026, come da progetto aggiornato, in atti prot. AOO_089/24 mag 2016/n. 6399 e con le prescrizioni imposte con il presente provvedimento. La superficie di cava in progetto, come da progetto adeguato in atti prot. 6399/2016, è pari a mq. 74.500 circa, di cui scavo circa mq. 61.400;
- 4) la società **Eco & Costruction S.r.l.** (esercente) è **autorizzata**, ai sensi del combinato disposto art. 8 della l.r. 37/85 e art. 10 delle NTA del PRAE approvato con DGR 445/2010, a realizzare le opere di recupero ambientale, della quota parte di cava esaurita, in variante, mediante parziale ricolmamento fino alla quota +375 s.l.m., opportunamente raccordata alle restanti superfici di cava;
- 5) di autorizzare, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Regionale n. 5/2011, le opere di recupero ambientale in variante, come da progetto in atti prot. 4371/2016, mediante deposito di terra e rocce da scavo ed aggregati di riciclo, derivanti esclusivamente da opere soggette al combinato disposto ex Regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare n. 161 del 10 ago 2013 ed art. 41 bis del Decreto legge 21 giu 2013 n. 69, convertito in Legge 98/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni e/o nulla osta previsti da altra normativa vigente, semprechè le terre e rocce risultino esclusi dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti e gli aggregati di riciclo provengano da impianti autorizzati.
- 6) La presente autorizzazione è rilasciata a condizione che l'esercente presti una **garanzia finanziaria**, dell'importo complessivo di **€ 150.000,00** (eurocentocinquantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia può essere resa anche sotto forma fidejussoria/assicurativa e deve essere **valida per i due anni successivi** alla data di scadenza della presente autorizzazione, ai sensi della DGR 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fidejussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto

collaudo, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 37/85;

- 7) La presente autorizzazione è valida fino al 30 giu 2026** e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo del Servizio scrivente della polizza fidejussoria di cui al sub 6);
- 8)** L'area autorizzata è delimitata da n. 9 vertici, da individuarsi con altrettanti pilastrini saldamente infissi nel terreno, aventi dimensioni fuori terra di almeno cm 25X25X30 e portanti l'anno di apposizione (2016), il numero di individuazione del pilastrino 1 a 9, così come indicati nella planimetria allegata, parte integrante del presente provvedimento.
- 9) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:**
- a) deve trasmettere al Servizio Attività Estrattive – Regione Puglia -, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità delle fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011;
 - b) condurre i lavori di coltivazione del residuo giacimento minerario (mc. 520.000 circa) come da progetto aggiornato, in atti prot. **A00089/24 mag 2016/n. 6399**, adeguato alle NTA e Regolamento del PRAE, alle condizioni imposte con il presente provvedimento;
 - c) condurre i lavori di recupero ambientale come da **progetto** adeguato in atti prot. **A00089/24 mag 2016/n. 6399**, compatibilmente con le esigenze tecniche di coltivazione, in modo contestuale alla coltivazione del giacimento ed alle condizioni imposte con il presente provvedimento;
 - d) realizzare le opere di recupero ambientale dell'area di cava esausta, anche con l'impiego di terra e rocce da scavo, come da progetto, prot. 4371 del 7 apr 2016, autorizzato con il presente provvedimento, ai sensi del R.R. 5/2011, con le **seguenti prescrizioni**:
 - il trasporto delle terre e rocce da scavo provenienti dall'esterno deve essere accompagnato dal documento di trasporto ex art. 11 del D.M. n. 161/2013 o ex comma 4) art. 41 bis del Decreto legge 69/2013 convertito in Legge 98/2013, la cui copia dovrà essere conservata nel "registro di scarico" così come definito dall'art. 9 del R.R. 5/2011. Detto documentale sostituisce il formulario di identificazione previsto dall'art. 8 dello stesso R.R. 5/2011;
 - prima dell'inizio dei lavori di deposito delle terre e rocce da scavo, l'esercente deve inviare al servizio Attività Estrattive: 1) il DSS ex art. 6 del D.Lgs 624/1996 o DSS Coord. ex art. 9 stesso D.lgs 624/1996, ove il trasporto e deposito avvenga con mezzi terzi; 2) copia dei documenti predisposti dal produttore delle terre e rocce, nello specifico il piano di utilizzo ex art. 5 D.M. 161/2012 o la dichiarazione giurata, ex comma 2 art. 41 bis del D.lgs. 69/2013;
 - il deposito deve avvenire, al fine di garantire la tracciabilità, nel rispetto di quanto disposto ai punti 1) e 2) ex art. 5 del R.R. 5/2011;
 - al termine del deposito deve inviare copia della dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U. ex art. 12 D.M. 161/2012 o della conferma di completo utilizzo ex comma 3) art. 41 bis D.L. 69/2013
 - e) La profondità massima di scavo si attesterà a quota +360 s.l.m. mediante coltivazione a gradoni di altezza max 15 mt e pedate intermedie mt.6,5;
 - f) Il materiale di cappellaccio o sfrido derivante dalla coltivazione del giacimento residuo, ove non utilizzato immediatamente nelle opere di recupero ambientale, deve essere depositato all'interno del perimetro di cava nei limiti e con modalità previste dalle NTA del PRAE e dal D.Lgs. 117/2008;
 - g) realizzare fossi di guardia perimetrali alle aree di cava, come da progetto, atti a favorire il drenaggio, la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, opportunamente dimensionati e raccordati a valle con le naturali linee di drenaggio del territorio;

- h) realizzare un idoneo sistema di preallertamento/allarme, ai fini della prevenzione del rischio, in caso di eventi piovosi importanti;
- i) rispetto della normativa in materia mineraria, in particolare ex D.P.R. 128/59 "Norme di polizia mineraria" ed ex D.lgs. 624/1996 e D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;
- j) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del D.Lgs.152/2006 e D.lgs.117/2008 e s.m.i.
- k) garantire la sicurezza del cantiere ed il divieto di ingresso agli estranei, mediante recinzione dell'area di cava con rete e paletti aventi altezza non inferiore a mt. 2,00 fuori terra, oppure con muratura di pari altezza, adeguata al contesto ambientale di riferimento, con sovrastante presenza di cartelli ammonitori;
- l) per motivi di sicurezza non è consentita la presenza di impianti industriali non pertinenti all'interno dell'area estrattiva;
- m) la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Servizio ;
- n) per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- o) eventuali prescrizioni e/o divieti intervenuti, dopo l'adozione del presente provvedimento, a seguito di rinnovo pareri e/o autorizzazioni e/o licenze e/o nulla osta, pertinenti l'esercizio dell'attività estrattiva in argomento, ove applicabili, obbligano l'esercente al rispetto delle stesse;
- p) garantire, il mantenimento della stabilità delle fronti di scavo, in modo costante ed anche in fase di coltivazione, in ottemperanza alla Ordinanza dirigenziale n. 3/2011;
- q) garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza del cantiere, documentate nei termini dell'Ordinanza 2/2011;
- r) tutte le apparecchiature necessarie nel processo di lavorazione, ancorché non fisse, devono essere regolarmente autorizzate, revisionate secondo le indicazioni della casa produttrice e/o in ottemperanza a precise disposizioni di legge;
- s) porre in essere tutte le misure che la tecnica moderna offre al fine di contenere le polveri ed i rumori conseguenti all'attività di cava ed acquisire le relative autorizzazioni alle emissioni, ex D.lgs. 152 e s.m.i., da richiedersi al Competente Comune di Gravina in Puglia BA e Città Metropolitana di Bari, a cui attersi;
- t) l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine, pertanto, non classificabili come "bosco", sarà oggetto di preventiva autorizzazione rilasciata dal servizio Foreste, ai sensi del regolamento regionale n. 10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi" e s.m.i.;

10) la presente autorizzazione è subordinata anche all'osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mineraria, di igiene, sicurezza sul lavoro ed eventuali ordinanze o disposizioni emanate dall'autorità di Polizia Mineraria nonché a quanto di seguito riportato:

- a) prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi, nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava ;
- b) l'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare al Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data prevista di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- c) qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la società è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via Duomo, 33 - 74100 Taranto (TA), ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs n.42 del 22.10.2004;
- d) la presente autorizzazione potrà essere prorogato, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora

sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico; scaduto il suddetto termine di validità e in assenza di istanza di proroga ex l.r. 37/85, l'esercente è autorizzato a concludere le opere di recupero ambientale entro i successivi anni due;

- e) la presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- f) Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l. r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- g) Per la realizzazione delle opere di recupero ambientale, l'Esercente deve utilizzare il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio e lo sfrido di cava, temporaneamente depositato all'interno della cava stessa, nonché le terre e rocce da scavo come autorizzate ai sensi del regolamento Regionale n. 5/2011;
- h) I cumuli di terreno vegetale e/o materiale di cappellaccio, temporaneamente depositati all'interno dell'area di cava, per il successivo riutilizzo nelle opere di recupero ambientale, devono essere oggetto di recupero ambientale attivo, fino al loro riutilizzo;
- i) Eventuale presenza di rifiuti prodotti in cava deve essere gestita a norma del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. e/o D.Lgs. 117/2008 e s.m.i.;
- j) I fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di cava, come indicati negli elaborati di progetto, sono da intendersi di pertinenza della cava, e la loro realizzazione, ove previsto, è subordinata alla normativa urbanistica/autorizzativa di settore;
- k) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- l) La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- m) L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- n) Ottenuto il presente provvedimento l'esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - deve comunicare l'avvio dei lavori, mediante Denuncia di Esercizio ex combinato disposto art. 28 del D.P.R. 128/59 e art. 20 del D.Lgs 624/1996, anche al Comune di Gravina in Puglia BA;
- o) L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalle Autorità competenti, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste per legge;
- p) Il presente provvedimento è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
- q) Il presente provvedimento è di competenza, ex l.r. 37/85 e s.m.i, del Dirigente del Servizio o suo delegato, ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali **e ss. mm. e ii.**

10) Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;
- e. **sarà notificato** alla società **Andrea Mastrodonato S.r.l., S.P. 137 per Corato – 70024 Gravina in Puglia BA**, alla società **ECO & CONSTRUCTION S.r.l., S.P. 137 per corato – 70024 Gravina in Puglia BA**, alla **Città Metropolitana di Bari – Servizio Ambiente – C.so Sonnino, 85 – Bari BA** ed al Sig. **Sindaco** del Comune di **Gravina in Puglia BA**;
- f. Sarà trasmesso in copia al dirigente della Sezione Ecologia;
- g. Il presente atto, composto da n° 19 facciate, è adottato in originale ed è **immediatamente esecutivo**.

Il Dirigente di Sezione
Ing. Giuseppe Tedeschi

Il delegato Dirigente Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS